

PALERMO. La decisione nel processo di appello all'ex consigliere comunale di Castelvetro Giambalvo, intercettato mentre tesseva le lodi del latitante e assolto dal gup

Aiuti ai boss, nulle le accuse del pentito morto

➔ I giudici: Cimarosa era malato, andava ascoltato davanti ai legali del politico indicato come vicino a Messina Denaro

La quarta sezione della Corte di appello di Palermo non terrà così in alcun conto le dichiarazioni del cugino del superlatitante Matteo Messina Denaro, Lorenzo Cimarosa, morto l'8 gennaio del 2017.

Riccardo Arena
PALERMO

Il collaboratore che sta molto male ed è considerato in pericolo di vita deve essere sentito in contraddittorio, dunque anche in presenza dei difensori delle persone che accusa: diversamente le sue dichiarazioni non sono utilizzabili. La quarta sezione della Corte di appello di Palermo non terrà così in alcun conto le dichiarazioni del cugino del superlatitante Matteo Messina Denaro, Lorenzo Cimarosa, morto l'8 gennaio del 2017: si sapeva che la malattia che lo aveva colpito non gli avrebbe lasciato scampo, ma la pubblica accusa non lo ascoltò con le forme dell'incidente probatorio, dunque dando la possibilità di difendersi alle persone da lui accusate.

È un principio che per adesso vale nei confronti dell'ex consigliere comunale di Castelvetro Calogero Giambalvo, detto Lillo, un politico ascoltato dalle microspie mentre tesseva le lodi del boss, ma assolto dall'accusa di associazione mafiosa, nel processo di primo grado, Eden 2, dal Gup del Tribunale di Palermo Fernando Sestito, il 16 dicembre 2015. Per quel che riguarda lo stesso Cimarosa e altri pentiti che si trovassero nelle stesse condizioni, ciò che è stato stabilito ieri, a un anno esatto dalla scomparsa del cugino di Messina Denaro, potrebbe valere per tutti gli imputati e in tutti



Lorenzo Cimarosa



Calogero Lillo Giambalvo

i processi. Il collegio presieduto da Mario Fontana ha accolto e fatto proprie le osservazioni avanzate dagli avvocati Roberto Tricoli, Massimiliano Miceli e Enzo Salvo: Cimarosa aveva parlato della presunta collusione di Giambalvo con Cosa nostra dopo la decisione del Gup e prima che venissero depositate le motivazioni di quella sentenza. La Procura generale aveva



L'identikit del superlatitante Matteo Messina Denaro diffuso dalla questura di Palermo

LA CORTE BACCHETTA IL PG: DOVEVA CHIEDERE L'INCIDENTE PROBATORIO

impugnato l'assoluzione dell'ex consigliere comunale e se questa decisione dovesse essere confermata in appello, potrebbe fare ricorso in Cassazione anche facendo leva sul principio fissato con l'ordinanza di ieri.

Giambalvo era stato arrestato, assieme ad altre persone, a novembre del 2014: il suo coinvolgimento in «Eden 2» fece molto scalpore, così co-

me l'assoluzione, decisa dopo oltre un anno di carcere. A parte lui, l'impianto accusatorio dell'operazione dei carabinieri e della Dda di Palermo aveva retto ampiamente: l'obiettivo era togliere appoggi e fiancheggiatori a Messina Denaro, la cui latitanza proseguiva da ormai quasi 25 anni. Tra i condannati del giudizio abbreviato, in cui si decide con quanto è già agli atti al mo-

mento della scelta del rito, c'è anche Girolamo Luca Bellomo, «nipote prediletto» del superlatitante: ha avuto 10 anni e 10 mesi.

Cimarosa aveva parlato di Giambalvo il 22 gennaio e il 16 febbraio 2016, proprio negli stessi giorni in cui gli veniva diagnosticato, in carcere, il male che lo avrebbe condotto alla morte. «Il pm - argomenta ora il collegio di secondo grado - nell'ordinamento italiano è figura di garanzia ed è chiamato perfino a raccogliere prove a favore dell'indagato», così «ogni qual volta sia ragionevolmente prevedibile che la persona che ha reso dichiarazioni accusatorie a carico di terzi non potrà essere controesaminata dalla parte interessata», il rappresentante della pubblica accusa «deve attivarsi e richiedere l'incidente probatorio ovvero l'acquisizione urgente della prova». Nel caso di Cimarosa «l'evoluzione della malattia in senso peggiorativo era da ritenersi prevedibile», la Procura generale lo sapeva e quindi, anche in pendenza della presentazione del ricorso (depositato il 29 agosto 2016) «sarebbe stato suo preciso onere assicurare al Giambalvo, ovvero ai suoi difensori, la possibilità di controesaminare il Cimarosa, per il fondato motivo che il dichiarante non avrebbe potuto essere esaminato in dibattimento per infermità o altro grave impedimento». Anche se la sentenza del Gup fu depositata e venne resa conoscibile il 5 luglio di due anni fa, il pg avrebbe potuto chiedere al presidente della Corte d'appello «l'assunzione della prova senza attendere la data della prima udienza». Che fu il 3 febbraio scorso, quasi un mese dopo il decesso del collaborante.